

Art. 25
La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
2. Le norme di funzionamento della Consulta degli Studenti sono contenute in apposito Regolamento approvato dal Consiglio Accademico sentito il parere della stessa Consulta.
3. La Consulta deve esprimere i pareri richiesti dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Consiglio d'Amministrazione, assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio.
6. In sede di prima applicazione il Direttore provvede ove necessario con proprio decreto alla costituzione di una rappresentanza degli studenti per l'espletamento delle necessarie funzioni consultive.